

Ordinanza n. 26150 del 21 novembre 2013 (ud. del 24 ottobre 2013) della Corte Cass., Sez. civ. VI

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CTR di ... ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. ... della CTP di che aveva accolto il ricorso della parte contribuente – ed ha così annullato l'avviso di accertamento per IVA-IRPEF-IRAP relativo agli anni ... e ... nella parte in cui venivano ripresi a tassazione ricavi non dichiarati, mediante ricostruzione induttiva del reddito di impresa ed applicazione dei “parametri” quale strumento presuntivo di detti maggiori ricavi, atteso che il contribuente (convocato in ufficio per l'esibizione della documentazione contabile con questionari) non aveva ottemperato a tale richiesta.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 non giustifica la rettifica del reddito dichiarato in forza della sola omessa risposta al questionario ma in presenza di gravi inadempienze. D'altronde l'Agenzia non aveva in alcun modo contestato la regolarità della contabilità aziendale sicché l'accertamento dei maggiori ricavi non poteva essere affidato alla considerazione dei valori medi del settore economico di appartenenza, inidonei a configurare presunzione grave e precisa.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Infatti, con il motivo unico di impugnazione (centrato sulla violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 nonché dell'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.) la ricorrente Agenzia – dopo avere premesso che, per effetto della omessa presentazione delle menzionate documentazioni contabili, aveva provveduto alla ricostruzione induttiva dell'imponibile, prescindendo da eventuali scritture contabili ed avvalendosi di presunzioni semplici, quali appunto l'applicazione del metodo parametrico – evidenziava l'erroneità della pronuncia impugnata alla luce della lettera dell'art. 39 dianzi citato, nella parte in cui legittima appunto un siffatto metodo di accertamento “quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, comma 1, nn. 3 e 4....”. Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Ed invero, è giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 4, e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, impedendo in tal modo, o comunque ostacolando, la verifica dei redditi prodotti da parte dell'Ufficio, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto sull'attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l'accertamento induttivo

emesso su quella base dall'Ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d)" (per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 19014 del 28/09/2005).

Non vi è dubbio perciò che sussistessero i presupposti per la rideterminazione induttiva del reddito d'impresa, in termini tali che sarebbe spettato poi al giudice del merito acclarare non già se la determinazione dell'imponibile fosse stata effettuata con modalità analitiche e con riferimento alla contabilità d'impresa ma se – a fronte delle induzioni semplici sulle quali l'accertamento appariva fondato – la parte contribuente aveva addotto le opportune prove contrarie ai fini della dimostrazione della produzione di un reddito inferiore a quello induttivamente acclarato. Non essendosi attenuto il giudice del merito al principio di diritto sopra enunciato, non resta che cassare la decisione impugnata e restituire la controversia al giudice del merito per un nuovo esame delle censure di appello, alla luce della corretta *regula iuris*.

Si ritiene – perciò – che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma 30 marzo 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR ... che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.